



Tribunale di Bologna

Il Presidente

alla luce del recente deposito (in data 30.05.2025) della sentenza della Corte Costituzionale n. 76 che è intervenuta in via additiva con dichiarazione di illegittimità dell'art. 35 della Legge n. 833/1978 che regola i trattamenti sanitari obbligatori, introducendo forme di garanzia sostanziale e processuale;

rilevato

che deve darsi doverosa attuazione a quanto disposto dalla Corte Costituzionale a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista nella data del 4 giugno 2025;

che appare necessario dare immediato ingresso ad una fase di sperimentazione ed adattamento delle procedure e dei protocolli ad oggi in essere con tutti gli enti interessati dall'art 35 della Legge n 833/1978;

di concerto con il Presidente ed i Giudici della Prima Sezione, riunitasi in via d'urgenza in data odierna

indica

le seguenti ed iniziali linee guida a cui devono attenersi tutti gli enti interessati dai procedimenti di cui all'art. art. 35 della Legge n. 833/1978:

1) - l'ordinanza sindacale con cui è ordinato il ricovero in regime di TSO presso struttura ospedaliera dovrà essere immediatamente comunicata al paziente o al suo legale

rappresentante (es. genitori per i minorenni, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale); è necessario dare atto della modalità concreta con cui avviene la comunicazione, laddove l'interessato/a non sia in grado di sottoscrivere;

2)- la richiesta al Giudice tutelare di convalida dell'ordinanza sindacale, richiesta da depositarsi obbligatoriamente con modalità telematica (salvo l'ipotesi eccezionale di interruzione dei sistemi ministeriali e dei sistemi di giustizia digitale degli enti locali, che abbiano ad impedire il deposito telematico, ipotesi che dovrà essere oggetto di tempestiva comunicazione da parte del Tribunale e degli enti locali), deve essere correlata dei seguenti allegati:

- proposta e convalida dei due medici: al riguardo, si appalesa indispensabile una relazione di accompagnamento maggiormente dettagliata ed esplicativa delle alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi sanitari, dell'attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento, delle condotte configuranti il rifiuto alle cure; relazione che dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di richiesta di convalida dell'ordinanza di proroga del TSO, con particolare riferimento alle terapie praticate, alla mancata efficacia delle stesse, ai colloqui svolti per acquisire il consenso al trattamento volontario ed alle condizioni del paziente per cui è necessario proseguire il TSO;

- comunicazione di cui al precedente punto 1)

- specifica indicazione del referente della struttura, del/i recapito/i telefonici e di un indirizzo e-mail ove inviare il provvedimento del Giudice tutelare indicante il giorno, l'ora dell'audizione ed il link per il collegamento audiovisivo;

2bis) – a seguito del deposito telematico della richiesta di convalida e degli allegati di cui al precedente punto 2), il Cancelliere deputato si metterà in contatto telefonico con il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione delle condizioni di salute in atto, indichi al Giudice tutelare la fascia oraria (in un arco temporale massimo di 2/3 ore) in cui si potrà procedere all'audizione del paziente in condizioni tali da consentire una fattiva interlocuzione;

il Giudice tutelare emetterà conseguentemente il provvedimento con cui dispone l'audizione presso la struttura di ricovero, secondo le modalità di cui al punto 3) che

segue, con l'indicazione esatta dell'orario scelto all'interno della fascia oraria indicata dalla struttura. Tale provvedimento verrà comunicato telematicamente al comune richiedente e all'indirizzo email della struttura.

3)- ogni struttura di SPDC dovrà dotarsi di uno strumento informatico che consenta al Giudice Tutelare di procedere alla obbligatoria audizione del paziente;

- l'audizione avverrà mediante collegamento audiovisivo con uso della Piattaforma Teams (la cui applicazione dovrà essere previamente installata) tramite il link che verrà comunicato all'indirizzo mail di cui al precedente punto 2;

- le audizioni avranno indicativamente luogo tra le ore 9,00 e le ore 15,00 di ciascuna giornata lavorativa compreso il sabato, salvo casi in cui ricorrano eccezionali esigenze terapeutiche che a seguito di interlocuzione, potranno motivare a soluzioni specifiche per l'ipotesi considerata;

- all'audizione si procederà previa identificazione del paziente da parte del personale medico della struttura a ciò abilitato;

4) i depositi delle richieste di convalida che vengono effettuati nella giornata del sabato nella fascia oraria compresa tra le ore 13.30 e le 17.30 dovranno essere previamente comunicati al cancelliere di turno, contattabile all'utenza telefonica che verrà comunicata ai Comuni; ciò al fine di consentire al Giudice tutelare di organizzare l'audizione in tempo utile al rispetto delle 48 ore previste dalla legge per la decisione circa la convalida. Per i depositi effettuati in orari diversi da quelli sopra indicati o nella giornata di domenica non è necessaria la preventiva comunicazione.

Si invitano i Comuni e le strutture sanitarie a dare immediata attuazione a quanto indicato nel presente decreto, precisandosi che le modalità indicate sono imprescindibili al fine di assicurare dal prossimo 4 giugno 2025, il positivo assolvimento degli obblighi istituzionali interessati dall'attuazione della previsione di cui all'art. 35 della Legge n. 833/1978, come innovata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2025.

Si comunichi :

alla **Regione Emilia-Romagna** con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379;

alla **Città metropolitana di Bologna** con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 13, C.F. 03428581205,

al **Comune di Bologna** con sede legale in Bologna, via Piazza Maggiore, n. 6, C.F. 01232710374;

a **Lepida S.c.p.A**, con sede legale in Bologna, Via della Liberazione, n. 15, C.F. 02770891204 ;

all'**Azienda U.S.L. di Bologna**, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 29, C.F./P.IVA 02406911202;

all'**Azienda U.S.L. di Imola**, con sede in Imola, via Viale Amendola n. 2, C.F./P.IVA 00705271203.

Bologna 31 maggio 2025

Il Presidente

Pasquale Liccardo